



COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Provincia di ROMA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N. 30 DEL 28/11/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

L'anno **2013** , il giorno **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **17:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Presidente del Consiglio Comunale, con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica sessione straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
MILVIA MONACHESI	SI	BRUNI ALESSIA	SI
COLACCHI MAURIZIO	SI	BUCCI PAOLO	SI
MOIANETTI GIACOMO	SI	GASPERINI PAOLO	SI
CRISTIANO BAVARO	SI	TOTI MARTA	SI
MASSIMO ZEGA	SI	DE ANGELIS ALBERTO	SI
CERINO EMANUELA	SI		

Totale Presenti 11 Totale Assenti 0

Presiede la seduta il/la Signor/a **Maurizio Colacchi** in qualità di **Il Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Sig. **Dott. Paolo Maria Floris**.

Vengono nominati scrutatori: Paolo Bucci – Emanuela Cerino – Alberto De Angelis .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 11 Consiglieri su 11 assegnati e n. 11 in carica, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Il/La sottoscritto/a Dr. Andrea Storani Il Responsabile dell'Area formula parere tecnico favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

Il/La sottoscritto/a Rag. Corradi Gabriella Il Responsabile dell'Area formula parere contabile favorevole in relazione alla proposta di deliberazione di seguito riportata

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella L. 214 del 22 dicembre 2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria a partire dall'anno 2012;

RICHIAMATO pertanto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 ed in particolare gli artt. 9 e 14 in materia di imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13 comma 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito nella L. n. 214 del 22 dicembre 2011 ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 23/2011 che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 anche per l'imposta municipale propria;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997 secondo cui le province e i comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 17 del 07/08/2012 con la quale si è approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria attualmente in vigore;

VISTO l'art. 2-bis del D.L. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 124/2013 che testualmente recita:

“Art. 2-bis. - Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”

CONSIDERATO che il Comune di Castel Gandolfo già prevede un'aliquota I.M.U. ridotta per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso a parenti il linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale intende utilizzare, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le possibilità offerte dall'art. 2-bis del D.L. 102/2013 convertito

con modificazioni dalla L. 124/2013 in quanto ritenuta una valida agevolazione tributaria in grado di diminuire la pressione fiscale su di un consistente numero di cittadini;

CONSIDERATO che la riduzione del gettito dell'Imposta Municipale Propria che si prevede di ottenere a seguito dell'introduzione dell'equiparazione in argomento è quantificabile, per l'esercizio finanziario 2013, in circa € 15.000,00 che saranno parzialmente compensati da trasferimenti statali così come disposto dal comma 2 dell'art. 2-bis del D.L. 102/2013 riportato in precedenza;

RITENUTO, quindi, opportuno procedere alla modifica del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria attualmente in vigore al fine di introdurre l'assimilazione in argomento;

VISTA la bozza di modifica al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, elaborata tenendo conto delle disposizioni legislative fino ad oggi emanate;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base al D.Lgs. 23/2011, all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con la L. 214/2011, al D.Lgs. 504/1992 per quanto applicabile, alla L. 212/2000 "Statuto del contribuente", oltre ad intendersi recepite e integralmente acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RITENUTA la suddetta modifica meritevole di approvazione;

RICHIAMATO l'articolo 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013 il quale ha prorogato al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 degli enti locali;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 13 comma 15 della L. 214/2011;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Chiuso il dibattito di cui al verbale allegato si procede a votazione che da il seguente risultato

Presenti n. 11

Con voti favorevoli n.11

D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria del Comune di Castel Gandolfo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07/08/2012, aggiungendo all'art. 6 - Casi di assimilazione all'abitazione principale il seguente comma:

"3. Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale purché il proprietario e l'utilizzatore siano residenti nel Comune di Castel Gandolfo e che tale condizioni risulti dal 1 gennaio dell'anno di imposizione. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al presente comma può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per l'anno 2013, l'agevolazione di cui al presente comma si applica limitatamente alla seconda rata dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni."

2. **DI DARE ATTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base al D.Lgs. 23/2011, all'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni con la L. 214/2011, al D.Lgs. 504/1992 per quanto applicabile, alla L. 212/2000 "Statuto del contribuente", oltre ad intendersi recepite e integralmente acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;
3. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
4. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul sito internet istituzionale del Comune di Castel Gandolfo (www.comune.castelgandolfo.rm.it);
5. **DI GARANTIRE**, inoltre, la massima diffusione del contenuto del presente provvedimento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio Comunale
(Maurizio Colacchi)**

**Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)**

Atto affisso il _____ per n. 15 giorni.

N. reg. Pubblicazioni _____

IL PUBBLICATORE

Il Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
- È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ed eseguibile il _____ ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. in data _____

**Il Segretario Comunale
(Dott. Paolo Maria Floris)**

Delibera di Consiglio N. 30 del 28/11/2013.